



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE ED IL CONTROLLO
DEGLI IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28 gennaio 2025
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 23.06.2026

In vigore dal 31 Luglio 2026



COMUNE DI GENOVA

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità ed obiettivi.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 – Ruoli e responsabilità.....	3
Art. 4 – Ambito di applicazione.....	5
Art. 5 – Programmi annuali.....	5
Art. 6 – Procedimento inerente i programmi annuali	6
Art. 7 – Procedimento di valutazione dei programmi annuali.....	6
Art. 8 – Disciplina delle procedure autorizzative.....	7
Art. 9 – Disciplina delle procedure autorizzative per gli Impianti temporanei.....	8
Art. 10 – Criteri ed indicazioni urbanistiche per la localizzazione degli impianti.....	8
Art. 11 – Adempimenti Urbanistico - edilizi per l’inserimento degli impianti nel contesto territoriale.....	9
Art. 12 – Dismissione e cessazione di impianti.....	11
Art. 13 - Azioni di risanamento.....	11
Art. 14 - Azioni di Controllo	12
Art. 15 – Catasto digitale degli impianti.....	12
Art. 16 – Adempimenti in relazione alla decadenza della licenza ministeriale	13
Art. 17 – Sanzioni.....	13
Art. 18 – Informazione alla popolazione.....	13
Art. 19 – Entrata in vigore del Regolamento e norma transitoria	13



COMUNE DI GENOVA

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

1. Con il presente Regolamento, in conformità e in attuazione della [Legge n. 36 del 22 febbraio 2001](#) e del [D.lgs n. 259/2003](#) e loro successive modifiche, l'Amministrazione Comunale di Genova persegue le seguenti finalità e obiettivi:
 - a. applicare tutte le misure atte a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici;
 - b. tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - c. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
 - d. garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti e garantirne il mantenimento nell'esercizio degli stessi;
 - e. conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
2. Per il perseguimento delle finalità sopra riportate, i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente regolamento debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al minimo i campi elettromagnetici.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di qualità architettonica, vedasi i successivi artt. 10 e 11.

Art. 2 - Definizioni

1. Si definiscono:
 - a. siti sensibili: edifici e relative pertinenze dove sono ubicati asili per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, strutture sanitarie che abbiano reparti di degenza, case di riposo e aree di particolare densità infrastrutturale per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;
 - b. catasto digitale degli impianti: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;
 - c. programma annuale: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio del Comune;
 - d. impianti temporanei: impianti temporanei per telecomunicazioni e radiodiffusione destinati ad essere rimossi entro 120 giorni dalla loro collocazione;
 - e. impianti: impianti fissi per teleradiocomunicazioni.

Art. 3 - Ruoli e responsabilità

1. Il Comune di Genova provvede a:
 - a. autorizzare l'installazione e la modifica di infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazioni;
 - b. disporre, aggiornare e rendere disponibile sotto forma informatica la cartografia comunale dei siti sensibili e le relative aree di pertinenza e le fasce di rispetto;



COMUNE DI GENOVA

- c. promuovere l'attività di ricerca di soluzioni innovative e migliorative anche tramite costituzione di appositi tavoli e gruppi di lavoro, in particolare per individuare soluzioni che garantiscano inserimenti compatibili con il territorio, per modalità tipologiche e costruttive;
 - d. informare la cittadinanza sul tema oggetto del regolamento, con strumenti che possano garantire ai cittadini informazioni trasparenti e tempestive;
 - e. eseguire – anche con il supporto di ARPAL – azioni di vigilanza e controllo, con l'applicazione delle procedure sanzionatorie;
 - f. promuovere campagne di informazione, avvalendosi della collaborazione di esperti riconosciuti del settore, al fine di un uso consapevole delle nuove tecnologie.
2. ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, Ente strumentale di Regione Liguria) provvede a:
- a. come indicato dal [D.lgs n. 259/2003](#), ad eseguire una valutazione preventiva della compatibilità elettromagnetica, mediante simulazioni del campo elettrico, degli impianti di teleradiocomunicazione, ogni qualvolta previsto, e ne comunica l'esito al Comune;
 - b. aggiornare e rendere disponibile sotto forma informatica la cartografia degli impianti di teleradiocomunicazione, in cui sono riportate le ubicazioni delle stazioni esistenti, con indicazione di quelle in esercizio e di quelle autorizzate ma non ancora attivate;
 - c. garantire il monitoraggio dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici indotti da stazioni di teleradiocomunicazioni a partire dalle situazioni di potenziale criticità, raccolte e vagliate dal Comune o nell'ambito della propria attività di vigilanza e controllo;
 - d. diffondere alla cittadinanza i dati risultanti dalle misure e monitoraggi eseguiti, rendendoli disponibili mediante pubblicazione sul catasto di Regione Liguria e informando la cittadinanza sulla tematica dell'inquinamento elettromagnetico.
3. I Gestori provvedono a:
- a. ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, adottando tutte le cautele necessarie, ed utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili al momento dell'installazione e nel mantenimento in efficienza degli impianti, nel rispetto della normativa vigente;
 - b. mettere in campo tutte le azioni necessarie a migliorare l'inserimento degli impianti nel contesto urbano, in particolare adoperandosi a ricercare tipologie esteticamente compatibili, minimizzando l'impatto visuale delle strutture tecnologiche, fornendo elementi di arredo urbano, interrare o mascherare – ove possibile – le strutture fuori terra di servizio (shelter) anche per contenerne l'impatto acustico;
 - c. fornire – se richiesto motivatamente dalla Pubblica Amministrazione, fatte salve le informazioni riconducibili a segreti tecnici commerciali e industriali, gli elementi tecnici necessari ad effettuare eventuali approfondimenti o monitoraggi;
 - d. adottare, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai gestori degli impianti di teleradiocomunicazione, le ulteriori misure possibili, al fine di minimizzare l'impatto elettromagnetico, come, ad esempio, un opportuno orientamento dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'applicazione della migliore tecnologia disponibile.



COMUNE DI GENOVA

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Le presenti norme sono adottate ai sensi dell'[art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36](#) “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, dell'[art. 2, comma 1 bis della Legge 66/2001](#) “Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5](#), recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.”, del [Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259](#) “Codice delle comunicazioni elettroniche”, nel rispetto dei criteri generali e dei principi del [D.P.C.M 8 luglio 2003](#) “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.
2. Le presenti norme si applicano alle infrastrutture e a tutti gli impianti per le teleradiocomunicazioni disciplinati dalla [Legge 36/2001](#), operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.
3. Le presenti norme si applicano, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia, fatto salvo quanto previsto al comma 4 lett. a).
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a. gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici, ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia, se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
 - b. le linee in fibra ottica;
 - c. le linee di trasporto dell'energia elettrica.

Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 5 – Programma annuale

1. Al fine di tutelare il regolare posizionamento urbanistico e territoriale degli impianti di teleradiocomunicazione nel territorio, entro il 30 settembre di ogni anno i gestori di telefonia mobile e di impianti radio televisivi presentano al Comune, su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete in caso di realizzazioni e o modifiche allo stato di fatto programmati nell'anno solare successivo, al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio.
2. Il programma annuale, quando presentato, annulla e sostituisce il precedente ed ha natura conoscitiva e collaborativa e non costituisce condizione per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa statale vigente in materia di comunicazioni elettroniche.
3. Il programma può essere aggiornato su richiesta motivata del Gestore una sola volta all'anno.



COMUNE DI GENOVA

4. Fatte salve le disposizioni stabilite dal [D. Lgs. 259/2003](#) la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati negli atti di programmazione dovrà comunque essere orientata al raggiungimento del miglior coordinamento urbanistico, alla minimizzazione dell'impatto territoriale e configurarsi quale soluzione condivisa tra gli operatori ed il Comune, anche eventualmente in sostituzione di altri impianti inseriti nella programmazione.
5. I programmi di sviluppo delle reti e in particolare delle stazioni radio base dovranno contenere le previsioni di aree per lo sviluppo delle nuove installazioni, le proposte puntuali di localizzazione, le modifiche tecniche agli impianti esistenti, la disponibilità di spazi idonei ad ospitare ulteriori installazioni sulle infrastrutture esistenti e l'indicazione degli impianti di cui si prevede la dismissione.

Art. 6 – Procedimento inerente i programmi annuali

La documentazione di cui al presente articolo è fornita, ove possibile e sulla base delle informazioni nella disponibilità del gestore, in coerenza con il livello di definizione proprio della fase programmatica. Le informazioni di maggiore dettaglio tecnico e progettuale saranno sviluppate e precisate nell'ambito delle single istanze.

1. La presentazione dei programmi annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a. rappresentazione planimetrica con le localizzazioni degli impianti in servizio, di quelli da realizzare in conformità al presente Regolamento e di quelli di cui si prevede la dismissione;
 - b. rapporto del monitoraggio eseguito per la verifica dei valori di fondo del campo elettromagnetico già presente e previsione dell'incremento dovuto al nuovo impianto, con l'evidenza delle sorgenti già presenti nel raggio di 150 metri;
 - c. descrizione tecnica dell'impianto, delle tecnologie impiegate e delle infrastrutture previste;
 - d. relazione sugli effetti urbanistici, territoriali e ambientali dell'impianto in seguito all'installazione delle infrastrutture previste;
 - e. relazione sugli obiettivi di copertura da raggiungere evidenziando eventuali altre localizzazioni e interventi ipotizzabili in alternativa;
 - f. ogni altro documento tecnico e amministrativo ritenuto significativo a supporto delle richieste.
2. Il programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun Gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i programmi annuali ricevuti entro i 60 giorni successivi al termine di presentazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 7 – Procedimento di valutazione dei programmi annuali

1. I programmi annuali vengono valutati dalla Direzione Pianificazione Urbanistica di concerto con i Municipi in cui sono previste le installazioni e con ARPAL.
2. Gli stessi valutano la conformità al presente regolamento dei programmi presentati entro 90 giorni successivi al deposito.



COMUNE DI GENOVA

3. I Programmi annuali, completi della documentazione di cui all'art.6 comma 1, vengono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Genova per un periodo di 15 giorni. Entro tale termine di pubblicazione i cittadini possono presentare contributi o osservazioni;
4. I Programmi annuali vengono inoltre pubblicati all'Albo Pretorio del Municipio interessato.
5. La Direzione Pianificazione Urbanistica, ARPAL ed il Municipio interessato possono formulare osservazioni ai Gestori e richiedere chiarimenti documentali che devono essere prodotti nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta entro questi termini, il programma viene archiviato, con conseguente applicazione dell'art. 5, comma 3, del presente Regolamento.
6. Qualora dall'istruttoria emergano criticità, anche conseguenti a osservazioni presentate ritenute pertinenti, i soggetti valutatori potranno, sentiti i Gestori del Servizio, richiedere modifiche ai programmi temperando le esigenze di copertura del territorio esposte dai fornitori con i principi di tutela del territorio e della salute che si intendono perseguire.
7. Le attività di valutazione saranno rese note mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e del Municipio.
8. I nuovi siti approvati nell'ambito dei piani e programmi di sviluppo annuali vengono inseriti nella Tavola delle localizzazioni di nuovi impianti modificata annualmente e pubblicata dal Comune.
9. Sono esclusi dai programmi annuali le riconfigurazioni degli impianti esistenti così come definite al successivo art. 9 comma 3 lettera a).

Art. 8 - Disciplina delle procedure autorizzative

1. Qualsiasi installazione di impianto o riconfigurazione di esso deve acquisire il titolo abilitativo sulla base delle vigenti leggi.
2. Nuovi impianti, per i quali il titolo abilitativo è rilasciato nel rispetto delle procedure e dei presupposti previsti dalla normativa statale vigente:
 - a. Ai sensi dell'[art. 7 del DPR 160/2010](#), le istanze devono essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive e devono essere corredate dalla documentazione stabilita prevista nel [D. Lgs. 259/2003](#). Lo SUAP trasmette agli Enti preposti alla tutela dei vincoli e agli uffici comunali competenti la documentazione allegata all'istanza; l'istruttoria relativa alla valutazione di compatibilità urbanistico edilizia viene svolta dai competenti uffici tecnici comunali nell'ambito del procedimento unico. Lo SUAP pubblica altresì all'Albo Pretorio il deposito del progetto di nuovo impianto di telefonia, per 15 giorni consecutivi;
 - b. I titolari di interessi pubblici e privati, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati possono prendere visione delle richieste e nel termine di 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso pubblico possono presentare osservazioni e memorie;
 - c. Lo SUAP rende noto al Municipio interessato del deposito del progetto per installazione ed esercizio di impianto, che provvede a sua volta alla diffusione alla popolazione;



COMUNE DI GENOVA

- d. ARPAL trasmette la propria valutazione di compatibilità ambientale dell'impianto, tenendo conto all'interno del raggio di valutazione dei contributi degli impianti esistenti e di quelli già presentati ma non ancora assentiti;
 - e. Sono fatti salvi le eventuali autorizzazioni e pareri previsti dal [decreto legislativo n. 42/2004](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e altri atti di assenso dovuti per legge (es. vincolo idrogeologico);
 - f. Lo SUAP adotta il provvedimento finale entro il termine previsto dalla normativa vigente.
3. Riconfigurazione di impianti esistenti:
- a. In caso di riconfigurazioni di impianti esistenti o di installazione di nuovi impianti in condivisione o co-ubicazione su infrastrutture esistenti, il regime amministrativo è quello della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi [dell'art. 87 bis D. Lgs. 259/2003](#).
4. In ogni caso gli interessati sono tenuti a trasmettere al Comune e ad ARPAL entro trenta giorni dall'avvenuta installazione o modifica, i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati secondo quanto previsto dalla [L.R. 18/99 art. 72 septies comma 3bis](#).

Art. 9 – Disciplina delle procedure autorizzative per gli Impianti temporanei

1. Gli impianti temporanei sono quelli da installare per un periodo limitato (massimo 120 giorni così come disciplinato dalla vigente Normativa in materia) in occasione di manifestazioni, fiere ed eventi. Tali impianti sono giustificati dalla necessità di aumentare le possibilità di comunicazione e offerta di servizi per non penalizzare gli utenti nei casi in cui le infrastrutture esistenti risultino essere insufficienti.
2. Si considerano impianti provvisori anche quelli in sostituzione temporanea degli impianti in via di trasformazione e/o adeguamento.
3. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente oltre a rispettare il principio di minimizzazione e quanto previsto dalla [Legge Quadro n. 36/2001](#), dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle prescrizioni del presente regolamento.
4. Gli impianti temporanei devono essere immediatamente disattivati al cessare dell'esigenza e rimossi entro 10 giorni dal termine del periodo dichiarato nella comunicazione.
5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune provvederà ad attivare le procedure sanzionatorie previste dalla legge.
6. Sono esclusi dall'osservanza di questo regolamento gli impianti provvisori appartenenti a organi dello Stato con funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica e quelli realizzati in occasione di eventi eccezionali o calamità.

Art. 10 – Criteri ed indicazioni urbanistiche per la localizzazione degli impianti

1. Gli impianti vengono preferibilmente localizzati secondo i seguenti criteri:



COMUNE DI GENOVA

- a. postazioni già occupate da impianti di teleradiocomunicazione alla data di decorrenza del Regolamento, ove è sempre preferibile la pratica di “coabitazione” (cositing); l’eventuale aumento delle emissioni radio viene monitorato avvalendosi della collaborazione di ARPAL, così da verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa. La coabitazione è da intendersi così come prevista dall’[art. 50 del D.lgs n. 259/2003](#), modificato dal [D.lgs n. 207/2021](#) (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
 - b. strutture di sostegno quali torri tecnologiche e di illuminazione, serbatoi, sostegni/tralicci e altre opere alte già presenti sul territorio;
 - c. edifici esistenti o terreni liberi ubicati all’interno delle aree individuate quali ambiti di riqualificazione urbanistica produttiva (AR-PI e AR-PU) dal Piano Urbanistico Comunale;
 - d. all’interno delle zone omogenee B di cui all’[art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444](#) (Ambito di conservazione dell’impianto urbanistico AC-IU e Ambito di riqualificazione urbanistica residenziale AR-UR del Piano Urbanistico Comunale), coperture di edifici aventi almeno quattro piani fuori terra, purché non sottoposti a vincoli di cui alle parti [II e III del D.lgs n. 42/2004](#);
 - e. zone periferiche fuori dalla perimetrazione Centro abitato ai sensi dell’[art. 4 del Codice della Strada](#) nonché centro edificato ai sensi dell’[art 18 della Legge n. 865/1971 - DGC n 36/1994](#).
2. Non sono in ogni caso ammesse nuove installazioni, intendendosi per tali la messa in opera di nuovi elementi porta antenne:
- a. nei Parchi di Interesse Naturalistico a Paesaggistico così come individuati e descritti nelle Norme di Conformità del PUC vigente – Disciplina Paesaggistica di Livello Puntale in particolare:
 - A - Parco Naturale Regionale del Beigua;
 - B - Monte Pennello – Punta Martin;
 - C – Monte Gazzo;
 - D – Parco delle Mura;
 - E – Parco dei Forti;
 - F – Valle del Rio Nervi – Monte Fasce – Monte Moro;
 - b. In tutte le zone qualificate quali Parchi Urbani (PU), Manufatti Emergenti (ME) e Sistemi di Manufatti Emergenti (SME) dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale.

Art. 11 – Adempimenti Urbanistico - edilizi per l’inserimento degli impianti nel contesto territoriale

1. Le richieste di nuove installazioni in ambiti diversi da quelli indicati al precedente art. 10 comma 1, potranno essere valutate se accompagnate dalla presentazione di motivi validi, adeguatamente documentati e giustificati, volti a dimostrare l’indispensabilità della localizzazione e l’inesistenza di soluzioni alternative.
2. In tali ipotesi, in caso di favorevole valutazione dell’istanza, il Comune può richiedere, ove strettamente necessario e proporzionato, interventi di mitigazione paesaggistica, finalizzati all’inserimento dell’impianto nel contesto territoriale; eventuali misure ulteriori sono definite nel rispetto della normativa vigente e dei principi di proporzionalità, adeguatezza e non discriminazione, senza introdurre obblighi patrimoniali non previsti dalla legge.



COMUNE DI GENOVA

3. Le opere di mitigazione e di eventuale compensazione dovranno essere indicate nella relazione di progetto e, se richiesta, nella relazione paesaggistica.

I Gestori, a seguito di analisi degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, individueranno le opportune opere di compensazione da eseguirsi, all'interno dell'area, ai suoi margini, ovvero in un'area non adiacente a quella dell'intervento stesso; in quest'ultimo caso, l'amministrazione potrà individuare un'area comunale, ricompresa all'interno del Municipio nel quale è prevista l'installazione, su cui concentrare i contributi e le azioni di compensazione da realizzarsi a spese ed eventualmente a cura dei soggetti Gestori.

4. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo della pratica di coabitazione di cui al precedente articolo 10 comma 1, lett. a), ogni istanza di nuova costruzione che preveda la realizzazione di pali o tralicci dovrà essere accompagnata da una planimetria, estesa a un intorno di 150 m, nella quale dovrà essere evidenziata l'assenza/presenza di ulteriori strutture analoghe. Qualora emerga l'esistenza di altri impianti, l'eventuale mancato requisito di coabitazione dovrà essere adeguatamente sostenuto da una relazione che evidenzii in maniera esaustiva i motivi di impossibilità a perseguire quanto ivi richiesto.
5. Nella progettazione, si dovranno sempre tenere in considerazione soluzioni atte alla mitigazione visiva degli impianti, ed in particolare:
 - su fabbricati: l'adozione di finti camini o altre soluzioni per il mascheramento delle antenne, finti pluviali per il passaggio cavi in facciata, l'alloggiamento degli shelter dovrà essere preferibilmente, all'interno di vani tecnici esistenti, qualora questo non fosse possibile, gli stessi dovranno essere mascherati con elementi verticali che si armonizzino con l'architettura del fabbricato, gli stessi potranno essere anche dotati di barriere verdi naturali e/o artificiali di qualità;
 - in zone non urbanizzate: dove sia necessaria la realizzazione di un nuovo traliccio, si dovrà sempre ricorrere al mascheramento dell'impianto con la piantumazione di essenze verdi e/o alberature atte a limitarne l'impatto visivo, gli shelter posti a terra dovranno essere mascherati con elementi verticali opportunamente dotati di barriere verdi naturali e/o artificiali di qualità.
6. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, in caso di siti sensibili così come definiti al successivo comma, l'istanza dovrà essere oggetto di specifica proposta progettuale che giustifichi tecnicamente la necessità di garantire il pubblico servizio e la corretta copertura del bacino d'utenza interessato.
7. Sono considerati siti sensibili le aree specificamente individuate su apposita planimetria - allegata al presente regolamento redatto a cura dell'amministrazione comunale - nel rispetto del principio di precauzione, anche se non sottoposte ad altri vincoli:
 - a. asili nido e relative pertinenze;
 - b. scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze;
 - c. strutture per l'assistenza degli anziani e relative pertinenze;
 - d. residenze protette per l'assistenza ai disabili e relative pertinenze;
 - e. strutture per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva e relative pertinenze;



COMUNE DI GENOVA

- f. aree attrezzate a verde pubblico;
- g. ospedali e relative pertinenze.

Rispetto all'individuazione delle pertinenze si rinvia al [Decreto Ministero Ambiente 7 dicembre 2016](#), recante le linee guida, predisposte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e delle ARPA, per la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.

8. Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del [D.lgs n. 42/2004](#), le istanze per nuovi impianti, oltre ai documenti richiesti dalle norme e regolamenti vigenti, dovranno essere corredate dei seguenti elaborati:
 - a. documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'area oggetto di intervento. Quest'ultima con punti di ripresa anche dai punti di vista significativi dai quali la nuova infrastruttura in progetto risulterà visibile;
 - b. fotoinserimenti/rendering/fotomontaggi realistici da diversi punti di vista, privilegiando le posizioni di maggiore visibilità da affacci panoramici, percorsi, sentieri e strade pubbliche o ad uso pubblico;
 - c. planimetria/e profili dell'area alla/e scala/e opportuna/e nella quale sia evidenziato il loro rapporto visivo e percettivo con la nuova opera in progetto;
 - d. relazione sulle scelte progettuali assunte a seguito delle analisi svolte atte a dimostrare il corretto inserimento dell'opera, alla scelta di elementi di mitigazione dell'impatto (quali ad esempio coloriture del palo e degli apparati, mascheramento con elementi vegetali arbustivi e arborei, adozione di finti alberi in sostituzione di pali o tralicci, ecc.);
 - e. profili ortogonali del progetto, nel numero e nelle scale sufficienti, atti a dimostrare il livello di interferenza sulle visuali panoramiche;
 - f. natura ed entità delle eventuali interferenze con la vegetazione in loco riferita sia all'epigeo (chioma) sia all'ipogeo (apparato radicale).
9. Nelle zone omogenee A (corrispondenti alle zone di PUC: AC-VP, AC-VU, AC-CS, AC-US, AC-AR e ACO-L), nella Core Zone e nella Buffer Zone del sito Patrimonio Mondiale UNESCO che insiste nel territorio comunale (Centro Storico e zona di Principe), l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare al massimo l'impatto visivo. A tal fine, dovrà essere fornito un elaborato grafico a supporto della soluzione progettuale che dimostri e verifichi l'impatto dell'intervento sul patrimonio culturale e sul paesaggio, considerando gli assi visivi effettivamente interessati dalla realizzazione o modifica del singolo impianto.
10. La documentazione, di cui ai commi 7 e 8, sarà valutata al fine di contenere l'impatto sulle visuali panoramiche, evitare le modifiche dei profili dei crinali, concordare le tecniche mimetiche proposte, rendere le infrastrutture non evidenti rispetto al paesaggio.
11. I nuovi supporti degli impianti, siano essi collocati al di sopra degli immobili esistenti o su suolo, non dovranno superare l'altezza necessaria a garantire la qualità di copertura dell'area e/o la coabitazione di diversi operatori.
12. Sono sempre fatte salve le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore al presente regolamento: a titolo meramente esemplificativo, il Codice della strada e i vincoli in materia aeroportuale.



COMUNE DI GENOVA

Art. 12 – Dismissione e cessazione di impianti

1. La dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile deve essere comunicata dal Gestore al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'intervento, tramite portale SUAP, indicando la data presunta dello stesso.
2. Con la comunicazione, il Gestore indica le modalità di ripristino dei siti dismessi specificando in particolare gli interventi previsti per la totale rimozione delle opere edilizie realizzate in occasione dell'installazione dell'impianto fisso, comprendenti, altresì, basamenti, allacci e opere accessorie. Le modalità di ripristino dovranno essere finalizzate, laddove possibile, alla depavimentazione dei suoli come indicato all'[art. 14.8 delle Norme Generali del Piano Urbanistico Vigente](#).
3. Ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale, i Gestori sono comunque tenuti a comunicare in modalità telematica al Comune e ad ARPAL la disattivazione dell'impianto, entro e non oltre quindici giorni dalla data dell'evento. Tale comunicazione dovrà essere corredata di opportuna documentazione fotografica che attesti il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 - Azioni di risanamento

1. Gli impianti, che non rispettano la vigente normativa in materia di limiti di esposizione e i valori di cautela previsti dal [D.P.C.M. 8 luglio 2003 G.U. n. 199](#), devono essere ricondotti in conformità ai suddetti limiti.
2. Nell'ambito delle azioni di risanamento, ai sensi dell'[allegato C del D.P.C.M. 8 luglio 2003 G.U. n. 199](#), gli operatori di comunicazione elettronica dovranno presentare alla Direzione Pianificazione Urbanistica il programma degli interventi, a loro carico, contenente le modalità ed i tempi di realizzazione.
3. La Direzione Pianificazione Urbanistica darà l'approvazione, sulla base dei pareri espressi dall'ARPAL, indicando le modalità e i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.
4. Il Comune comunica ai soggetti interessati le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, che dovranno essere attuate entro 30 gg. ([L.R. 18/1999 art. 72 decies comma 1](#)).

Art. 14 - Azioni di Controllo

1. L'Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento, anche tramite segnalazione da parte di cittadini e/o comitati, effettuare controlli relativi alle emissioni degli impianti esistenti, avvalendosi di ARPAL.
2. A seguito delle verifiche effettuate, il Dirigente Responsabile, in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal [D.P.C.M. dell'8 luglio 2003](#), sentita l'ARPAL, prescrive al Titolare dell'impianto o ai Titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di 3 mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.



COMUNE DI GENOVA

3. Nel caso che i Titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.
4. In caso di inerzia dei Titolari e/o Responsabili delle emissioni della Stazione radio Base, il Dirigente Responsabile dispone la sospensione dell'attività degli impianti oggetto di trasgressione.
5. Per quanto non disposto dal presente articolo si applica la normativa nazionale e regionale.

Art. 15 – Catasto digitale degli impianti

1. Il Comune si dota di apposita piattaforma cartografica interattiva per facilitare il monitoraggio, la pianificazione e la gestione dei siti e delle stazioni radio-base, provvedendo all'aggiornamento costante dei dati relativi alla situazione giuridica, tecnica e urbanistica degli impianti, del patrimonio dell'Ente e delle aree disponibili, onde favorire le attività – segnatamente, di localizzazione, programmazione e controllo – sottese al presente Regolamento. A tale ultimo fine il Comune provvede a integrare la piattaforma gestionale con i dati di cui ai piani di rete alle altre piattaforme esistenti.

Art. 16 – Adempimenti in relazione alla decadenza della licenza ministeriale

1. Impregiudicati eventuali diritti facenti capo alle Tower Company titolari di infrastrutture passive (pali, tralicci), i Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della licenza.

Art. 17 – Sanzioni

1. In tutti i casi di trasgressione si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla specifica normativa nazionale e regionale, in particolare:
 - a. in materia edilizia, le sanzioni previste dal [Capo II del Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 \(Testo Unico dell'Edilizia\)](#);
 - b. in materia paesaggistica, dal [D.lgs n. 42/2004](#) (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
 - c. in materia di telecomunicazioni, dal [D.lgs 1° agosto 2003 n. 259](#) (Codice delle Telecomunicazioni).
2. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia, è disposta anche la sanzione accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da 2 a 4 mesi; in caso di nuova infrazione da parte del medesimo licenziatario sullo stesso impianto, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'[art. 15, comma. 4, della Legge del 22.02.2001 numero 36](#).

Art. 18 – Informazione alla popolazione

1. L'Amministrazione Comunale rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi dei campi elettromagnetici effettuati sul territorio comunale ai sensi dell'art. 12



COMUNE DI GENOVA

del presente Regolamento ed anche con il coinvolgimento preventivo dei Municipi condivide a cadenza annuale con la popolazione i dati di localizzazione dei siti e delle stazioni radiobase di cui all'art 15 del regolamento.

Art. 19 – Entrata in vigore del Regolamento e norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione e l'entrata in vigore del presente regolamento è sospeso il rilascio di provvedimenti autorizzativi. Le eventuali istanze pervenute nel suddetto periodo sono istruite ai sensi del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti.